

# SPECIFICA DI PRODOTTO N. 15



## Ciliegie

# SPECIFICA INTERNA


In conformità al REGOLAMENTO (CE) N. 1580/2007  
del 21 dicembre 2007

inerente le norme di commercializzazione generiche dei prodotti ortofrutticoli

---

	SPECIFICA DI PRODOTTO	Ed. 2 - Rev. 0.0 Data: 05/04/2010
	REG.SPP	Pagina 1 di 2

NUMERO SPECIFICA: 15	ORIGINE: INTERNA
<b>PRODOTTI: CILIEGIE</b>	

<b>Immagini Rappresentative</b>	
<b>Definizione del prodotto</b>	Drupe derivanti dalle specie Prunus Avium L., Prunus cerasus L. o loro ibridi
<b>Requisiti qualitativi minimi</b>	<p>In tutte le categorie, tenuto conto delle tolleranze ammesse (cfr. di seguito), i prodotti devono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ interi;</li> <li>▪ sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo;</li> <li>▪ puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili;</li> <li>▪ praticamente privi di parassiti;</li> <li>▪ praticamente esenti da danni provocati da attacchi di parassiti;</li> <li>▪ privi di umidità esterna anormale;</li> <li>▪ privi di odore e/o sapore estranei.</li> </ul>
<b>Classificazione</b>	<p><b>Categoria «Extra»</b> I prodotti di questa categoria devono essere di qualità superiore e presentare le caratteristiche tipiche della varietà e/o del tipo commerciale. Non devono presentare difetti, ad eccezione di lievi imperfezioni superficiali, che non devono tuttavia pregiudicare l'aspetto globale, la qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio del prodotto.</p> <p><b>Categoria I</b> I prodotti di questa categoria devono essere di buona qualità e presentare le caratteristiche tipiche della varietà e/o del tipo commerciale. Sono tuttavia ammessi leggeri difetti, a condizione che essi non pregiudichino l'aspetto globale, la qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio del prodotto.</p> <p><b>Categoria II</b> Questa categoria comprende i prodotti che non possono essere classificati nelle categorie superiori, ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite. Possono presentare difetti, purché non pregiudichino le caratteristiche essenziali di qualità, conservazione e presentazione del prodotto.</p>
<b>Tolleranze di qualità</b>	<p>Per i prodotti non conformi ai requisiti della categoria indicata sono ammesse in ciascun imballaggio le seguenti tolleranze di qualità.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Categoria «Extra» Il 5 % in numero o in peso di prodotti non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria I o, eccezionalmente, rientranti nelle tolleranze di questa categoria.</li> <li>▪ Categoria I Il 10 % in numero o in peso di prodotti non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II o, eccezionalmente, rientranti nelle tolleranze di questa categoria.</li> <li>▪ Categoria II Il 10 % in numero o in peso di prodotti non rispondenti alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime, esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo.</li> </ul>



<b>Omogeneità</b>	Tutti i prodotti contenuti nell'imballaggio devono essere della stessa origine, varietà, qualità o categoria commerciale.
<b>Condizionamento</b>	<p>Il condizionamento deve essere tale da garantire una protezione adeguata del prodotto.</p> <p>I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere nuovi, puliti e di natura tale da non provocare alterazioni esterne o interne dei prodotti. L'impiego di materiali e in particolare di carte o marchi recanti indicazioni commerciali è autorizzato soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici. Gli imballaggi devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo.</p>
<b>Indicazioni esterne</b>	<p><b>Identificazione</b> Il nome e l'indirizzo dell'imballatore e/o dello speditore. Tale dicitura può essere sostituita:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ per tutti gli imballaggi, ad eccezione dei preimballaggi, dal codice che rappresenta l'imballatore e /o lo speditore rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale, preceduto dalla dicitura "imballatore e /o speditore" o da un'abbreviazione equivalente;</li><li>▪ solo per i preimballaggi, dal nome e dall'indirizzo del venditore stabilito nella Comunità, preceduto dalla dicitura "imballato per:" o da una dicitura equivalente. In questo caso l'etichettatura deve recare inoltre un codice rappresentativo dell'imballatore e/o dello speditore. Il venditore fornisce ogni informazione ritenuta necessaria dai servizi di controllo sul significato di tale codice.</li></ul> <p><b>Natura del prodotto</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Designazione della specie, se il contenuto non è visibile dall'esterno;</li><li>▪ denominazione della o, se del caso, delle varietà;</li><li>▪ "di serra", se del caso.</li></ul> <p><b>Origine del prodotto</b> Paese o, se del caso, paesi di origine ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale regionale o locale.</p> <p><b>Caratteristiche commerciali</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Categoria.</li></ul>